

DETERMINA N. 97/2020

CMA – CGM ITALY S.R.L. - AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO DEL CONTRIBUTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' VERSATO PER L'ANNUALITA' 2015 A SEGUITO DI
SENTENZA ESECUTIVA DEL TAR PIEMONTE.

il Segretario generale

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;
- il decreto legge, 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, ed in particolare l'art. 37, comma 1, con cui è stata istituita l'Autorità di Regolazione dei Trasporti e l'art. 37, comma 6, lett. b), come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettere a-bis) e a-ter), introdotte dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che prevede il contributo per il funzionamento dell'Autorità;
- la delibera n. 78/2014 del 27 novembre 2014 con la quale l'Autorità ha stabilito misura e modalità di versamento del contributo riferito all'annualità 2015;
- il DPCM 2 aprile 2015, con cui è stata approvata, ai fini dell'esecutività, la citata delibera n. 78/2014;
- la determina del Segretario Generale n. 24/2015 del 16 aprile 2015, con cui sono state definite le modalità operative relative al versamento e alla comunicazione del contributo per il funzionamento dell'Autorità riferito all'anno 2015;
- la delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016 di approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell'Autorità n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 bis “Atti di spesa” e l'art. 16, comma 1, che prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario Generale, salvo l'esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- il bilancio di previsione per il 2020 e pluriennale 2020-2022 approvato con delibera dell'Autorità n. 171/2019 del 5 dicembre 2019;
- la sentenza n. 69 del 7 aprile 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 2017, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 23, 41 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, con l'ordinanza del 17 dicembre 2015, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 2016;
- la sentenza esecutiva del TAR Piemonte, Sez. Seconda, n. 103/2020 pubblicata il 4 febbraio 2020, sfavorevole all'Autorità sul ricorso n. r. g. 564/2018 presentato dall'operatore economico CMA-CGM Italy S.r.l., appellata dall'Autorità, con la quale è stata accertata e dichiarata l'insussistenza dell'obbligo contributivo all'Autorità da parte del ricorrente per gli anni 2015 e 2016;

Considerato che:

- con nota del 22 aprile 2020, ns. prot. n. 5838/2020 del 23 aprile 2020, l'Avv. Paolo Bormioli, in nome e per conto della Società CMA-CGM Italy S.r.l., chiedeva la restituzione della somma di Euro 7.966,21 versata a titolo di rimborso del contributo per il funzionamento relativo all'anno 2015;
- l'importo di Euro 7.966,21 corrisponde all'importo del contributo per il funzionamento per l'annualità 2015, pari a Euro 7.134,87, versato a seguito dell'attivazione di procedure di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo¹, oltre che interessi di mora, interessi per omesso/tardivo versamento, oneri di riscossione e spese di notifica;
- il rimborso delle somme richieste a fronte della sentenza esecutiva del TAR Piemonte sopraccitata sfavorevole all'Autorità non costituisce acquiescenza da parte dell'Autorità alla medesima, la quale è stata appellata dinanzi al Consiglio di Stato;

Ritenuto opportuno:

- di dare seguito a quanto disposto dalla sentenza esecutiva del TAR Piemonte sopra richiamata e di rimborsare il contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2015, oltre agli interessi legali, versato a seguito dell'attivazione di procedure di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, nonché di rimborsare gli interessi di mora, gli interessi per omesso/tardivo versamento, gli oneri di riscossione e le spese di notifica sostenuti dall'operatore economico, come di seguito rappresentato:

OPERATORE ECONOMICO	2015	INTERESSI LEGALI	ONERI SOSTENUTI SU RUOLO	TOTALE DA RIMBORSARE
CMA – CGM ITALY S.R.L. CF: 03600700102	7.134,87	28,37	831,34	7.994,58

DETERMINA

- 1.di disporre, per le motivazioni sopra illustrate, il rimborso del contributo per il funzionamento dell'Autorità per l'anno 2015, oltre agli interessi legali, versato a seguito dell'attivazione di procedure di riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo, nonché il rimborso degli interessi di mora, degli interessi per omesso/tardivo versamento, degli oneri di riscossione e delle spese di notifica sostenute dall'operatore economico, come di seguito rappresentato:

OPERATORE ECONOMICO	2015	INTERESSI LEGALI	ONERI SOSTENUTI SU RUOLO	TOTALE DA RIMBORSARE
CMA – CGM ITALY S.R.L. CF: 03600700102	7.134,87	28,37	831,34	7.994,58

- 2.di impegnare sul capitolo 51300 del bilancio di previsione 2020 avente ad oggetto "Rimborsi a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso", Codice Piano dei Conti U.1.09.99.05.001, l'importo complessivo di Euro 7.966,21 a favore dell'operatore economico CMA-CGM Italy S.r.l.;
- 3.di impegnare sul capitolo 51600 del bilancio di previsione 2020 avente ad oggetto "Altri interessi passivi diversi", Codice Piano dei Conti U.1.07.06.99.999, l'importo complessivo di Euro 28,37 a favore dell'operatore economico CMA-CGM Italy S.r.l.;

¹ Determina del Segretario Generale n. 84/2017 del 22 settembre 2017.

4. di autorizzare il pagamento della somma complessiva di Euro 7.994,58 a favore dell'operatore economico CMA-CGM Italy S.r.l.;
5. di incaricare il Direttore dell'Ufficio Affari generali, amministrazione e personale di comunicare all'operatore economico CMA-CGM Italy S.r.l. gli estremi del provvedimento di rimborso;
6. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 05/05/2020

il Segretario generale
IMPROTA GUIDO / ArubaPEC
S.p.A.